

## I LIMITI DI ETÀ PER LA DIRIGENZA DEL SSN

**RASSEGNA SU NORME INERENTI LIMITI ETÀ DIRIGENZA SSN. Articoli 15-nonies DeLegvo 502/1992 e smi / DeLegvo 229/1999 e smi su commi 7 e 11 Art.72 Legge 133/2008 e smi (Legge 102/2009) ;art.16 Decreto Legisl.503/1992 e smi come recentemente modificate dal Parlamento.**

**Le modifiche ora definitivamente approvate ex ART.22 A.S. 1167 -B**

### **ART.15 -nonies**

*(Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali)*

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, e' stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. ( **N.d.R. in corsivo parte "integrata" approvata definitivamente** )

**TESTO ATTUALE ART. 22** nel DDL" Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"

**Art.22 (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).**

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, **le parole: « dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»** e le parole: « fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » sono sostituite dalle seguenti: « **ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ».**

**1-bis.** Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « **I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ».**

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, **si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.**

.....**omissis**.....

**SEGUONO IMPORTANTI RIFERIMENTI LEGISLATIVI CORRELATI:**

**LEGGE 133/2008 ART 72 COMMA 7**

*Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*

.....*omissis*.....

All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, **(vedi sotto N.d.R.)** dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

«In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

**ART.17 COMMA 35-novies. LEGGE 102/2009**

**Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:**

*«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa**».*

**DECRETO LEGISLATIVO - 30/12/1992 , n. 503 e smi.**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE**

**Art.16**

Prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. **In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. (1)**

**1bis**

**1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:**

**« I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età' per il collocamento a riposo ».**

.....omissis.....

(1) RIFERIMENTI : Comma modificato dall'articolo 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, dall'articolo 33 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successivamente dall'articolo 72, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. e da art.22 ( AS 1167.B) nel testo definitivamente approvato recentemente dal Parlamento ..

---

COME PRIME CONSIDERAZIONI SUI LIMITI DI ETA' PER LA DIRIGENZA DEL SSN SOLO LA LETTURA INTEGRATA DELLE VIGENTI LEGGI CONSENTE AD AVVISO DELLO SCRIVENTE, UN CHIARIMENTO. INFATTI SUL COSIDDETTO "BIENNIO", OLTRE 65 ANNI ETA' ,CONTINUANO AD ESSERE IN VIGORE LE NORME DI "CARATTERE GENERALE" DI RIFERIMENTO AUTORIZZATIVE DELLA P.A. CON ISTANZA DA PRESENTARE DAI 12 AI 24 MESI ANTECEDENTI IL LIMITE MASSIMO DI ETA'. TALE LIMITE "ORDINAMENTALE" DI ETA' E' RIMASTO ANCORA AI 65 ANNI IN BASE AD ART. 15 - nonies DEL D. LEGVO 502/1992 E s.m.i . COME INTEGRATO DAL CITATO ART.22 NEL TESTO ORA APPROVATO. LE DISPOSIZIONI CON LE ISTANZE SI APPLICANO SUL "BIENNIO "(SINO AI 67 ANNI) A TUTTE ALLE CATEGORIE(VEDI ANCHE SOTTO ULTERIORI CONSIDERAZIONI) DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 DEL D.

LEGVO 165/2001 E s.m.i. CHE RICOMPREDONO IL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL SSN. LE CIRCOLARI DFP (n. 10 /2008 e successiva n. 4 /2009). SONO DIRIMENTI, SU TALE ASPETTO APPLICATIVO, ED IN PROPOSITO SI EVIDENZIANO IN RASSEGNA I CONTENUTI DELL'ARTICOLO 72 COMMI 7 (SU BIENNIO OLTRE I 65 ANNI ) e 11 ( SU RISOLUZIONE UNILATERALE "ROTTAMAZIONE" PER COLORE CHE SIANO IN POSSESSO DEI 40 ANNI COMPRESI RISCATTI ,RICONGIUNZIONI ECC.. DA PARTE P.A, CHE PERALTRO NON RIGUARDA PIU' I DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA) SECONDO LEGGE 133/2008, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 102 NEL 2009. IL TESTO IN ARGOMENTO APPROVATO COSI' COME RISULTA FORMULATO E "COORDINATO", APPARE QUINDI, AD UNA PRIMA COMPLESSIVA ANALISI, SUSCETTIBILE DI POSSIBILI CONTENZIOSI INTERPRETATIVI, PER "CONFLITTO" DI "ISTANZE" E DI NORME CHE APPAIONO "IMPROVVISATE"! LA SECONDA ISTANZA/DOMANDA SUL TRATTENIMENTO AI 40 ANNI "EFFETTIVI" NEI LIMITI MAX AI 70 ANNI (ESTESO IN SPECIFICO COMMA ANCHE AI VETERINARI E LAUREATI SANITARI QUALI BIOLOGI ,CHIMICI,FARMACISTI ECCIN SERVIZIO AL 31 GENNAIO 2010 ) NON AVREBBE INFATTI ALCUN SENSO SE RESPINTA GIA' LA PRIMA, DI CUI SOPRA RELATIVAMENTE AL TRATTENIMENTO SINO 67 ANNI .QUESTA ISTANZA E', SI RICORDA, AL MOMENTO ACCOGLIBILE O MENO ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DELLA P.A. INCLUSE TUTTE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI ,ANCHE SE NON MANCANO AL RIGUARDO DEI PARTICOLARI DISTINGUO APPLICATIVI REGIONALI ,PIU' O MENO RESTRITTIVI... L'ARTICOLO 22 RECEPISCE INVECE,PER OGNI EFFETTO RICHIAMATO DA SENTENZE GIURISPRUDENZIALI, IL DIRITTO OLTRE LIMITI DI ETA' ORDINAMENTALI DEI 65 ANNI - AI 40 ANNI EFFETTIVI DI CONTRIBUZIONE -CHE SI RICORDA TRA L'ALTRO E' IL MASSIMO COMPUTABILE INPDAP.

---

#### ULTERIORI CONSIDERAZIONI

In materia di previdenza pubblica e' intervenuto da alcuni anni per espresso riferimento legislativo, il subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici al personale delle Amministrazioni pubbliche da parte dell'INPDAP .Cio' con riferimento particolarmente alla previsione normativa previdenziale di "carattere generale "contenuta **nell'articolo 2 commi 1, 2, 3 , 12 e correlate della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con uniforme applicabilita' delle norme previdenziali a tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche ,compreso quello del SSN , ricompreso nella declaratoria di cui all'art.2 comma 1 del Decreto Legislativo 165/2001 e smi ..**

Con Circolare n.67 del 16 dicembre 2004 l'INPDAP e' tra l'altro gia' intervenuta, rendendo noto di aver portato a compimento il necessario presupposto relativo all'acquisizione e alla predisposizione delle condizioni operative ed organizzative, e, di conseguenza, di voler procedere al subentro nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti delle Amministrazioni che, attualmente, sono responsabili della liquidazione delle prestazioni .Ogni successiva Circolare applicativa, anche a cura del DFP ultimamente ( la n.10/2008 e n. 4 /2009 in argomento ) , e' rivolta da tempo in indirizzo alle pubbliche Amministrazioni di cui ai citati Decreti Legislativi ,negli articoli sopra evidenziati , escludendosi eventualmente altro personale con peculiarità non afferente agli stessi citati oggetto ,al momento , di altre specificità lavorative.

---

PER CONCLUDERE, A PARERE DELLO SCRIVENTE, LO STESSO ARTICOLO E CORRELATI DEL DISEGNO DI LEGGE ORA DEFINITIVAMENTE APPROVATO ESAMINATO IN RASSEGNA, CONTENENTE NUMEROSI ARTICOLI CON ALTRE IMPORTANTI NORME SUI LAVORI USURANTI, SU CONTROVERSIE LAVORO, CONCILIAZIONI ED ARBITRATI ECC... DOVRA' NECESSARIAMENTE COMUNQUE ESSERE OGGETTO, DOPO LA PUBBLICAZIONE IN G.U. E LA SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE, **DI CIRCOLARI INTERPRETATIVE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ED APPLICATIVE INPDAP, IN PARTICOLARE PER LA CONTROVERSA PARTE PREVIDENZIALE IN ARGOMENTO.**

-----

**RASSEGNA CON PRIME CONSIDERAZIONI E COMMENTI "PERSONALI" SULLE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE AI LIMITI DI ETA' PER LA DIRIGENZA DEL S.S.N.**

**MARZO 2010**

**A CURA CIMOASMD DR..LUCIANO MULAS**

---